

Ordinanza di rimozione di rifiuti costituiti da traversine ferroviarie

Cons. Stato, Sez. IV 8 novembre 2024, n. 8956 - Mastrandrea, pres.; Carpino, est. - L'Agricola Bonito Società Agricola a r.l. (avv. Campanelli) c. Provincia di Avellino (avv.ti Mercolino, Galletta) ed a.

Sanità pubblica - Ordinanza di rimozione di rifiuti costituiti da traversine ferroviarie.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. La questione controversa riguarda l'ordinanza del Sindaco del Comune di Bonito n. 14 del 30.9.2021, notificata l'1.10.2021, con la quale è stato ordinato alla ricorrente la rimozione di rifiuti - costituiti da traversine ferroviarie - posti a confine tra le particelle 678 e 32 del foglio 8 del Comune di Bonito.

L'appellante rappresenta di aver acquistato, in data 31 luglio 2019, i terreni in questione, e che il precedente proprietario nel 1992 aveva depositato presso il Comune di Bonito un progetto avente ad oggetto lavori di recinzione mediante l'utilizzo di traversine; nello specifico le traversine erano state acquistate nel mese di aprile 2001 e poste in opera poco dopo.

Nel 2003 l'originario dante causa aveva presentato un progetto avente ad oggetto denuncia di attività in sanatoria per lavori di recinzione dell'appezzamento di terreno alla località Cinquegrana, allegando certificazione attestante la non pericolosità del rifiuto e la riutilizzabilità, ai sensi dell'allegato 1, punto 9.3, del D.M. 5 febbraio 1998, per la realizzazione di una recinzione e della palificazione di terreni.

Con l'ordinanza contestata in prime cure (n. 14 del 30 settembre 2021), emessa a seguito di denuncia di un terzo, il Sindaco del Comune di Bonito ha ordinato all'appellante, oggi proprietaria delle opere, la rimozione delle traversine, qualificate come rifiuto.

Avverso detto provvedimento la società agricola ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che lo ha respinto con la decisione qui appellata.

Il Tribunale amministrativo, ritenendo utile fare riferimento alle coordinate interpretative cui è giunta la giurisprudenza penale sulla presenza del "creosoto", è giunto alla conclusione che alla luce della disciplina attualmente vigente le traversine ferroviarie costituiscono rifiuti pericolosi, rispetto ai quali non sono ammesse azioni di recupero, e che risulterebbero utilizzabili esclusivamente qualora cessassero di costituire rifiuti, al ricorrere delle condizioni dettate dall'art. 184-ter del d.lg. 152/2006.

2. Propone ora appello la società deducendo un unico motivo, così rubricato:

Violazione di legge (art. 3 l. n. 241/90; artt. 31 e 33 d.lgs. n. 22/1997); eccesso di potere (difetto dei presupposti e di istruttoria – contraddittorietà – arbitrarietà – illogicità – erroneità- difetto di motivazione).

In particolare l'appellante illustra le caratteristiche chimiche del "creosoto" utilizzato come impregnante delle traversine ferroviarie; richiama a tal fine il Decreto del Ministero della Salute del 17 aprile 2003 in forza del quale sarebbe consentito l'utilizzo del creosoto per il trattamento del legno delle traversine solo per usi professionali o industriali: ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali.

L'utilizzo dunque sarebbe pacificamente concesso per le recinzioni agricole e si chiede a supporto ulteriore verifica da parte di Arpac.

In conclusione la società chiede l'accoglimento del ricorso originario in primo grado e dei relativi motivi aggiunti (che peraltro non risultano depositati agli atti di causa).

3. Si è costituita per resistere la Provincia di Avellino, che in via subordinata ha chiesto la declaratoria di difetto di legittimazione passiva.

4. Il ricorso in appello è inammissibile per genericità dei motivi e comunque infondato nel merito, e dunque va respinto.

4.1. L'art. 101 c.p.a. prescrive, come è noto, che il ricorso in appello debba contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata; nel caso specifico l'appellante, pur richiamando il decreto del Ministro della salute del 17 aprile 2003, non svolge specifiche censure avverso la decisione di primo grado.

Va rilevato in proposito che, per costante e pacifica giurisprudenza, l'appello è inammissibile per genericità dei motivi se essi si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al T.A.R. e da questo motivatamente disattese, atteso che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il "*decisum*" di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare (*cf.* per tutte Cons. Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3088).

4.2. Inoltre il richiamo del d.m. 17 aprile 2003 risulta in violazione del divieto di *nova* ai sensi dell'art 104 c.p.a., atteso che in primo grado detta normativa non risulta citata a fini deduttivi. 5. Nel merito, va comunque evidenziato che, al di là

delle diverse valutazioni espresse circa la normativa applicabile, l'Arpac, come evidenziato nell'ordinanza sindacale impugnata, ha confermato (con nota n. 3048 del 21.07.2021) che "in base alla classificazione dei rifiuti entrata in vigore il 18/01/2002, per effetto della decisione n. 2000/532/CE tali traversine ferroviarie dismesse, in ragione del loro contenuto medio di creosoto vengono classificate come rifiuto speciale pericoloso, riportanti il Codice dell'E.E.R (Elenco Europeo dei Rifiuti) - 17 02 04", per cui ai fini della salvaguardia delle matrici ambientali era doveroso che il soggetto obbligato, individuato attraverso l'ufficio della locale Polizia, provvedesse ad avviare le stesse a smaltimento nel più breve tempo possibile, tramite ditte rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E con nota del 05/05/2022 ha ulteriormente specificato che "le traversine ferroviarie, anche quando utilizzate per recintare una proprietà privata, devono essere rimosse in quanto pericolose per la salute e per l'ambiente".

Trattasi dei pronunciamenti di un organo ufficiale competente, espresso nell'esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale che, secondo consolidata giurisprudenza, è suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto; nello specifico parte appellante svolge generiche censure, per la parte ammissibile, ma non offre, anche nel chiedere ulteriori valutazioni da parte della suddetta Agenzia regionale, un criterio, adeguatamente supportato, che consenta, con elementi più possibili certi, di contrapporsi alle valutazioni dell'amministrazione.

5.1. Il tutto, come segnalato dal T.a.r. in un quadro normativo sopravvenuto di stretta derivazione europea che corrobora tali conclusioni interpretative dell'Agenzia, fatte proprie dai giudici di primo grado.

6. In considerazione di quanto sin qui espresso il ricorso è da respingere.

Tenuto conto della complessità tecnica delle questioni esaminate sussistono idonei motivi per una compensazione delle spese anche del presente grado.

(Omissis)